

Il consiglio dei ministri ha approvato lo schema di dlgs. Il 12 luglio il confronto con le parti sociali


# Previdenza integrativa al primo sì

## Silenzio-assenso per il tfr nei fondi. Sconti fiscali per le aziende

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera alla riforma della previdenza integrativa. Ieri, il consiglio dei ministri ha approvato lo schema di dlgs con il Testo unico della previdenza complementare, in base alla delega contenuta nella legge n. 243/04 (riforma delle pensioni). Tra le novità l'estensione della disciplina a tutte le categorie di lavoratori e al settore pubblico; il silenzio-assenso per il conferimento del tfr; le nuove regole di finanziamento; un nuovo regime fiscale per contributi e prestazioni; l'attribuzione di super poteri alla Covip. Ma ne escono penalizzati i professionisti: non avranno diritto alla misura compensativa (deducibilità dal reddito del 4-6%) per lo smobilizzo delle quote di tfr dei propri dipendenti, riservata soltanto ai titolari di reddito d'impresa. Già da lunedì, come annunciato dal ministro del lavoro, Roberto Maroni, il decreto sarà presentato alle commissioni parlamentari competenti per il parere. Mentre il 12 luglio Maroni incontrerà al ministero le parti sociali. Il provvedimento tornerà poi in consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva. Il decreto legislativo, ha spiegato poi il ministro, muoverà circa 13 miliardi di euro annui che diventeranno circa 10 miliardi a regime. Maroni non ha poi mancato di replicare alle critiche dei sindacati (anche ieri la Cgil ha definito il provvedimento «un ulteriore colpo al risparmio degli italiani»), spiegando che il provvedimento è comunque «aperto» alle modifiche anche se i margini sono abbastanza ristretti. Il ministro ha infine tenuto a sottolineare che il provvedimento sarà a costo zero per le imprese. Quanto ad Abi e Ania, Maroni ha riferito che «hanno già manifestato formalmente il loro interesse al testo e la loro disponibilità anche immediata a definire con il governo interventi migliori per compensare le imprese penalizzate dallo smobilizzo del tfr».

**Le pensioni integrative.** Le nuove norme, una volta che il provvedimento sarà approvato definitivamente e pubblicato sulla G.U., saranno in vigore dal 1° gennaio 2006. La Covip, intanto, entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U., dovrà emanare apposite direttive per consentire alle forme pensionistiche di adeguarsi ai nuovi principi entro i successivi tre mesi. I fondi pensione e le altre forme pensionistiche che al 1° gennaio 2006 non avranno provveduto a tale adeguamento non potranno più operare. Due gli strumenti di adesione alla previdenza integrativa: a) «forme pensionistiche complementari collettive»; b) «forme pensionistiche complementari individuali». Le prime sono attuate mediante i fondi pensione, le seconde, oltre che coi fondi pensione, anche mediante contratti di assi-



curazione sulla vita. In ogni caso (fondi pensione o contratti di assicurazione sulla vita), i lavoratori potranno sempre destinare le quote del tfr e il contributo a carico del datore di lavoro/committente.

**Fondo pensione Inps.** Una particolare tipologia di forma pensionistica complementare è poi quella che lo schema di T.u. prevede a istituire presso l'Inps. È una forma residuale, a contribuzione definita, destinata a raccogliere le quote di tfr non altrimenti devolute alla previdenza integrativa mediante la modalità tacita, in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva o aziendale (si veda oltre).

**I lavoratori interessati.** Cresce la platea dei destinatari della previdenza integrativa. Vi appartengono i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia privato, anche se assunti con le nuove tipologie di contratto di lavoro introdotte dalla riforma del lavoro; i lavoratori autonomi; i liberi professionisti; i lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co., s.co.co.pro. e mini co.co.co.); i soci di cooperative.

**Il finanziamento.** Il finanzia-

mento delle pensioni integrative rappresenta quella che per le pensioni obbligatorie è chiamata «contribuzione»: la devoluzione, cioè, di risorse finanziarie per costituire la futura rendita. La nuova disciplina prevede che le forme pensionistiche complementari possano essere finanziate mediante un contributo a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente e attraverso il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando cioè solamente delle quote cui si ha diritto a partire dal momento dell'adesione alla previdenza integrativa. La misura del contributo è fissata dalla contrattazione collettiva; si tratta di una misura minima di finanziamento, mentre quella effettiva, a proprio carico, può essere determinata liberamente dai lavoratori. Nel caso di adesione a una forma pensionistica tramite il solo conferimento, esplicito o tacito, del trattamento di fine rapporto lavoro non c'è obbligo di contribuzione a carico del datore

di lavoro e del lavoratore. Quest'ultimo, tuttavia, può autonomamente decidere di contribuire con una quota di retribuzione, comunicando l'intenzione e il fondo di destinazione al datore di lavoro. Allo stesso modo, anche in assenza di accordi collettivi che obblighino a contribuire alla previdenza integrativa dei propri lavoratori, il datore di lavoro può comunque autonomamente decidere di destinare un contributo alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore.

**Il conferimento del tfr.** Sul conferimento del tfr alle pensioni integrative, dal 1° gennaio 2006 scatterà il meccanismo del silenzio-assenso. Un sistema che comporta la devoluzione automatica delle quote maturando all'atto di adesione a una forma pensionistica complementare, mediante modalità esplicite o tacite (si veda tabella).

**Le misure per le imprese.** A favore delle imprese che, dall'avvio della previdenza integrativa, subiranno l'esborso di una delle principali fonti di autofinanziamento (il tfr), lo schema di T.u. prevede, quale misura compensativa, la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 4% dell'ammontare del tfr

che è annualmente versato alle forme pensionistiche complementari. La deduzione spetta in misura pari al 6% per le imprese con meno di 50 addetti. La misura compensativa (già prevista al 3% dall'articolo 105 del Tuir che viene modificato), tuttavia, spetterà solamente ai titolari di reddito d'impresa, che è disciplinato al Capo VI, «redditi di impresa», del Tuir. Restano fuori, tra gli altri soggetti che non producono reddito d'impresa, i professionisti. Inoltre, tutti i datori di lavoro (stavolta sia imprese sia professionisti), in caso di conferimento del tfr alla previdenza integrativa non dovranno più versare il contributo (0,5%) al fondo di garanzia.

**Anticipazioni.** Sarà possibile chiedere al fondo pensione un anticipo del trattamento previdenziale, analogamente a quanto adesso accade con il trattamento di fine rapporto. Ma i tempi saranno più brevi. Infatti l'anticipazione potrà essere chiesta in qualsiasi momento per le spese sanitarie (ottenendo fino al 75%). Rimane invece il vincolo degli otto anni di iscrizione per l'acquisto della prima casa (fino al 50%) e per altre esigenze (ottenendo in questo caso solo il 30%).

**Il testo del decreto legislativo sulla previdenza integrativa da pagina 44**